SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1840)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO Michele, GOZZINI, PATRIARCA, RUFFINO, COLELLA, FALLUCCHI, DI LEMBO, GALLO e VASSALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1986

Avanzamento al grado di tenente colonnello degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia che rivestono il grado di maggiore da sei anni

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stato istituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

Successivamente, tale materia è stata disciplinata prima dalla legge 4 agosto 1971, n. 607, che ha ampliato l'organico da 25 a 42 unità, e poi dalla legge 2 dicembre 1975, n. 603, che ha determinato l'attuale organico di 56 ufficiali.

L'esiguità di detto ruolo ha sinora consentito soltanto ad un tenente colonnello, con anzianità di quattro anni nel grado, di essere promosso a colonnello e soltanto a cinque maggiori, con anzianità di tre anni nel grado, di essere promossi a tenente colonnello.

I sette ufficiali che rivestono attualmente il grado di maggiore, pur avendo la stessa anzianità di servizio degli altri sopra citati ufficiali, non hanno, invece, potuto conseguire la promozione al grado superiore a causa delle rigide norme che disciplinano l'avanzamento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, a differenza di quanto avviene per le altre Forze armate e di polizia, con conseguente discriminazione rispetto ad esse.

Allo scopo di eliminare tale inconveniente e di far sì che anche gli attuali maggiori del Corpo degli agenti di custodia (i quali hanno ampiamente superato i tre anni di permanenza nel grado stabiliti dall'articolo 26, secondo comma, del decreto legislativo luotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito dall'articolo 3 della già citata legge 4 agosto 1971, n. 607) possano conseguire l'avanzamento al grado superiore, analogamente a quanto avviene nelle altre Forze armate e di polizia, è necessario ed urgente che, così come auspicato dal Senato della Repubblica con l'ordine del giorno n. 0/1452/1/2 - Pinto (9/1452/1, presentato in Assemblea dalla Commissione Giustizia) approvato nella seduta del 7 febbraio 1986, favorevole il Governo, si intervenga legislativamente.

A ciò, pertanto, si provvede col presente disegno di legge, che viene a sanare una situazione di obiettiva discriminazione a dan-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Ministero grazia e giustizia - Personale militare)

no di sette cittadini rimasti ingiustamente indietro nella carriera, e ciò per le caratteristiche del Corpo nel quale hanno prestato e prestano il loro servizio allo Stato.

Il provvedimento non comporta alcun onere finanziario. Infatti, gli attuali sette maggiori del Corpo degli agenti di custodia, avendo già maturato un'anzianità di oltre quindici anni dalla data di nomina a tenente, ai sensi dell'articolo 43, comma ventunesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, hanno già maturato il diritto al trattamento economico del primo dirigente (colonnello), a prescindere dal grado effettivamente rivestito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia che rivestono il grado di maggiore e che, nel grado, hanno maturato un'anzianità di sei anni, vengono promossi al grado superiore, in soprannumero.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.